

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 973)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 13^a Commissione permanente (Lavoro, assistenza e previdenza sociale, cooperazione) della Camera dei deputati nella seduta del 26 ottobre 1977, risultante dall'unificazione

DEL

DISEGNO DI LEGGE

(V. Stampato n. 1264)

presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale
(ANSELMI TINA)

di concerto col Ministro del Tesoro
(STAMMATI)

e col Ministro dei Trasporti e « ad interim » della Marina Mercantile
(RUFFINI)

E DEI

DISEGNI DI LEGGE

(V. Stampati nn. 976 e 1474)

d'iniziativa dei deputati GUERRINI, PANI, CERAVOLO, CUFFARO, TAMBURINI, NOBERASCO, GRASSUCCI (976); LOMBARDO, PEZZATI, MAROLI, BURO Maria Luigia, CASADEI Amelia, BOFFARDI Ines, MANCINI Vincenzo, BONALUMI (1474)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 3 novembre 1977*

Interpretazione autentica del terzo comma dell'articolo 17 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, riguardante la contribuzione dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dalle imprese della pesca costiera locale o ravvicinata

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Con l'espressione « semprechè non godano dei benefici di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 1973, n. 27 » contenuta nel terzo comma dell'articolo 17 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, si intende che l'applicazione dell'aliquota contributiva dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, nella misura prevista dallo stesso articolo 17, e successive modificazioni e integrazioni, comporta l'esclusione dai benefici di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 1973, n. 27.

L'aliquota di cui sopra si calcola sulle tabelle della Gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara a partire dal 1° gennaio 1976.